



TRIBUNALE DI MANTOVA  
Sezione seconda

IL GIUDICE ISTRUTTORE

A scioglimento della riserva osserva quanto segue.

Entrambe le parti hanno dedotto, sotto profili diversi, l'inammissibilità e/o improcedibilità nell'un caso della domanda, nell'altro dell'opposizione.

Riguardo alla prima eccezione dell'opponente (inammissibilità/improcedibilità della domanda per litispendenza) va ricordato che la parte che eccepisce la litispendenza ha l'onere di dimostrare non solo l'esistenza ma anche la persistenza, fino all'udienza di discussione, delle condizioni per l'applicabilità dell'art. 39 c.p.c. perché la questione deve essere decisa con riguardo alla situazione processuale esistente al momento della relativa pronuncia, e dunque avuto riguardo anche agli eventi processuali sopravvenuti. (con specifico riguardo a causa di opposizione a decreto ingiuntivo Cass. Civ. Sez. III 29/9/05 n. 19165).

La difesa dell'ingiungente opposto Panazza, dal canto suo, ha eccepito che l'opposizione avrebbe dovuto essere proposta nelle forme del rito del lavoro, o meglio locatizio, ossia ex art. 447 bis c.p.c. mediante ricorso con deposito in cancelleria dello stesso entro il 40° giorno dalla notifica del ricorso monitorio.

La difesa dell'opponente ha replicato di aver eccepito in compensazione, formulando all'uopo domanda riconvenzionale, un proprio credito non derivante dal rapporto di locazione ma da altro rapporto contrattuale e che pertanto il rito applicabile deve essere ex art. 40 comma terzo c.p.c. il rito ordinario, rito applicabile in caso di connessione tra una causa ordinaria ed una causa in materia di locazione.

L'eccezione della parte convenuta opposta è fondata.

L'opposizione a decreto ingiuntivo afferente ad un rapporto di locazione di immobile urbano deve essere introdotta con ricorso ex art. 414 c.p.e. (Cass. Civ. Sez. III 1/6/00 n. 7263), come richiamato dall'art. 447 bis c.p.e., da depositare in cancelleria entro il termine previsto dall'art. 641 c.p.c.

A nulla rileva il fatto che l'opponente abbia proposto domanda riconvenzionale non soggetta al rito speciale se non sotto il profilo dell'eventuale mutamento del rito a seguito di eccezione della controparte o di rilievo del Giudice.

E' senz'altro condivisibile quanto affermato nel riferimento giurisprudenziale richiamato da parte attrice in opposizione ma la domanda riconvenzionale resta per così dire attratta al rito speciale proprio della domanda originaria e principale fin tanto che non sia disposto il mutamento del rito.

Nel caso di specie l'atto di citazione non è stato depositato nel rispetto del termine di rito cosa che avrebbe consentito di superare l'irritualità della forma dell'atto di opposizione.

Può pertanto concedersi la provvisoria esecuzione del decreto opposto.

Deve procedersi al procedimento di mediazione per la conciliazione ex art 5 D. Lvo n. 28/10.

P.Q.M

Concede la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.

Assegna alle parti il termine di giorni quindici dalla comunicazione della presente ordinanza per promuovere il procedimento di mediazione per la conciliazione.

Rinvia all'udienza del 4-12-12

Si comunichi.

Mantova 9/5/12.


# CASO.it

IL GIUDICE ISTRUTTORE  
Dott. Andrea Gibelli

TRIBUNALE DI MANTOVA

depositato in Cancelleria

oggi 11-5-12  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO



Data comunicazione alle parti e al

C.T.U. D. 11-5-12

Il Funzionario Giudiziario

